



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

## **DELEGAZIONE PROVINCIALE BAT**

Via Margherita di Borgogna, 71 - 76125 TRANI  
TEL. 0883/481381 - FAX 0883/481381 - SERVIZIO PRONTO A.I.A. 327/0148601  
SITO INTERNET : [www.lnd.it](http://www.lnd.it) - [www.figcpuglia.it](http://www.figcpuglia.it) - <http://trani.figcpuglia.it> MAIL: [del.trani@lnd.it](mailto:del.trani@lnd.it)

### **Stagione Sportiva 2018/2019**

## **Comunicato Ufficiale N° 23 del 13 Dicembre 2018**

#### **IL C.R. PUGLIA L.N.D. INVITA LE SOCIETÀ A CONSULTARE LA POSTA ELETTRONICA**

Il Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti comunica a tutte le Società Dipendenti che, nell'ottica di snellire e contestualmente velocizzare i flussi di informazione, qualsiasi comunicazione ufficiale a loro riservata sarà inviata sempre a mezzo posta elettronica sull'indirizzo e-mail registrato dal Legale Rappresentante nella propria pagina riservata.

Si invitano pertanto tutte le Società Dipendenti a consultare frequentemente la propria casella di posta elettronica per ricevere in tempo reale le comunicazioni inoltrate dal C.R. Puglia L.N.D. riguardanti amministrazione, tesseramento, attività agonistica ed eventi per i quali potranno essere invitate a partecipare (assemblee, riunioni, ecc.).

Si ricorda che, qualora l'indirizzo e-mail registrato non fosse più attivo è possibile aggiornarlo accedendo alla propria pagina riservata nella sezione DATI SOCIETÀ.

# COMUNICAZIONI

## 1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

### 1.1 (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 19/A DEL 7 DICEMBRE 2018)

Il Presidente Federale,

- tenuto conto dei gravi fatti di violenza accorsi negli ultimi giorni ai danni degli ufficiali di gara;
- ritenuto necessario pertanto rideterminare le sanzioni minime edittali da comminare nei casi di condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara; - vista la delega conferita dal Consiglio Federale;
- d'intesa con i Vice Presidenti e con il Presidente dell'AIA

delibera

di introdurre l'art. 11 bis – Responsabilità per condotte violente nei confronti degli Ufficiali di gara - e di modificare l'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva, come da testi allegati alla presente delibera.

#### **Codice di Giustizia Sportiva Art. 11 bis Responsabilità per condotte violente nei confronti degli Ufficiali di gara**

1. Costituisce condotta violenta, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale o che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.
2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione minima di 1 anno di squalifica.
3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione minima di 1 anno di inibizione.
4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica.
5. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione.
6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai commi precedenti appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.

Vecchio Testo	Nuovo testo
<p><b>Art. 19</b></p> <p><b>Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società</b></p> <p>1. Per i fatti commessi in costanza di tesseramento, i dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l'applicazione degli articoli 16, comma 3, dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura ed alla gravità dei fatti commessi:</p> <p>a) ammonizione;</p> <p>b) ammonizione con diffida;</p> <p>c) ammenda;</p> <p>d) ammenda con diffida;</p> <p>e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara;</p> <p>f) squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione;</p> <p>g) divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;</p> <p>h) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro.</p> <p>2. La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso:</p> <p>a) il divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale;</p> <p>b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività di organi federali;</p> <p>c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA E FIFA;</p> <p>d) il divieto a partecipare a riunioni con tesserati FIGC o con agenti di calciatori in possesso di licenza FIFA.</p> <p>3. La sanzione prevista alla lettera h) non può superare la durata di cinque anni. Gli Organi della giustizia sportiva che applichino la predetta sanzione nel massimo edittale e valutino l'infrazione commessa di particolare gravità possono disporre altresì la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.</p> <p>3.bis In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta:</p> <p>a) ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata;</p> <p>b) agli altri soggetti ammessi, ai sensi della normativa federale, nel recinto di giuoco, la sanzione della inibizione.</p>	<p><b>Art. 19</b></p> <p><b>Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società</b></p> <p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. INVARIATO</p> <p>3.bis INVARIATO</p>

<p>4. Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:</p> <p>a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.</p> <p>b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.</p> <p>c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b).</p> <p>d) per otto giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.</p>	<p>4. Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:</p> <p>a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.</p> <p>b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.</p> <p>c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b).</p> <p>d) <b>per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.</b></p> <p><b>4.bis Ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:</b></p> <p><b>a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.</b></p> <p><b>b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.</b></p> <p><b>4.ter. Ai dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione:</b></p> <p><b>b) per 1 mese in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.</b></p> <p><b>a.1) per 2 mesi in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.</b></p>
<p>5. Ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 si applicano le sanzioni previste dalle lettere a), b), h) del comma 1.</p>	<p>5. INVARIATO</p>
<p>6. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, nonché ai tesserati della sfera professionistica. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai tesserati della sfera dilettantistica e giovanile.</p>	<p>6. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, nonché ai tesserati della sfera professionistica.</p>
<p>7. I provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo nei confronti dei tesserati, irrogati o ratificati dagli organi competenti, ai sensi degli artt. 30, comma 2, e 48 del presente Codice, su proposta della società di appartenenza, hanno valore di squalifica od inibizione ufficiali.</p>	<p>7. INVARIATO</p>
<p>8. I soggetti colpiti dalla sanzione di cui alla lettera h) del comma 1 possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell'ambito delle proprie società.</p>	<p>8. INVARIATO</p>

<p>9. I tesserati cui gli Organi della giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla quarta ammonizione. Nei casi di recidiva, fatto salvo quanto successivamente previsto per i soli campionati della Lega Nazionale Professionisti di Serie A e B, si procede secondo la seguente progressione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;</li> <li>- successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;</li> <li>- successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;</li> <li>- successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.</li> </ul> <p>Per i soli campionati della Lega Nazionale Professionisti di Serie A e B, nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;</li> <li>- successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;</li> <li>- successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;</li> <li>- successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;</li> <li>- successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione. Ai fini dell'applicabilità del presente comma, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicito effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa. Limitatamente ai campionati organizzati dalla LND e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato. </li></ul>	<p>9. INVARIATO</p>
<p>10. Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi della giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave.</p>	<p>10. INVARIATO</p>
<p>11.1. Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.</p>	<p>11.1. INVARIATO</p>
<p>11.2. Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, e per le gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), LND - Comitato nazionale per l'attività interregionale, 5° capoverso, delle NOIF, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo della giustizia sportiva.</p>	<p>11.2. INVARIATO</p>

<p>11.3. Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni.</p>	11.3. INVARIATO
<p>11.4. La sanzione della squalifica a tempo determinato ha esecuzione secondo il disposto dell'art. 22, comma 8.</p>	11.4. INVARIATO
<p>12. Per le sole gare di play-off e play-out delle Leghe professionistiche:  a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;  b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.</p>	12. INVARIATO
<p>13. Per le sole gare di play-off e play-out della LND:  a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;  b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l'automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio promozione previste dall'art. 49, lett. c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.</p>	13. INVARIATO

## **(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 20/A DELL' 11 DICEMBRE 2018)**

### **ERRATA CORRIGE**

Si pubblica in allegato l'art. 19 del Codice di giustizia sportiva, avendo rilevato nel testo riportato dal C.U. n. 19/A del 7 dicembre 2018 un errore materiale al comma 9.

Art. 19 Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società

1. Per i fatti commessi in costanza di tesseramento, i dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l'applicazione degli articoli 16, comma 3, dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura ed alla gravità dei fatti commessi: a) ammonizione;  
b) ammonizione con diffida;  
c) ammenda;  
d) ammenda con diffida;  
e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara;  
f) squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione;  
g) divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;  
h) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro.

2. La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso:

- a) il divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale;
- b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività di organi federali;
- c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
- d) il divieto a partecipare a riunioni con tesserati FIGC o con agenti di calciatori in possesso di licenza FIFA.

3. La sanzione prevista alla lettera h) non può superare la durata di cinque anni. Gli Organi della giustizia sportiva che applichino la predetta sanzione nel massimo edittale e valutino l'infrazione commessa di particolare gravità possono disporre altresì la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.

3.bis In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta:

- a) ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata;
- b) agli altri soggetti ammessi, ai sensi della normativa federale, nel recinto di giuoco, la sanzione della inibizione.

4. Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

- a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.
- b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.
- c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b).
- d) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.

4.bis Ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

- a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.
- b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.

4.ter. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione:

- a) per 1 mese in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.
- a.1) per 2 mesi in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.

5. Ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 si applicano le sanzioni previste dalle lettere a), b), h) del comma 1.

6. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, nonché ai tesserati della sfera professionistica.

7. I provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo nei confronti dei tesserati, irrogati o ratificati dagli organi competenti, ai sensi degli artt. 30, comma 2, e 48 del presente Codice, su proposta della società di appartenenza, hanno valore di squalifica od inibizione ufficiali.

8. I soggetti colpiti dalla sanzione di cui alla lettera h) del comma 1 possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell'ambito delle proprie società.

9. I tesserati cui gli Organi della giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla quinta ammonizione. Nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:

- successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
- successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.

Ai fini dell'applicabilità del presente comma, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa. Limitatamente ai campionati organizzati dalla LND e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.

10. Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi della giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave.

11.1. Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.

11.2. Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, e per le gare di spareggio□promozione previste dall'art. 49, lett. c), LND □ Comitato nazionale per l'attività interregionale, 5° capoverso, delle NOIF, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo della giustizia sportiva.

11.3. Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni.

11.4. La sanzione della squalifica a tempo determinato ha esecuzione secondo il disposto dell'art. 22, comma 8.

12. Per le sole gare di play□off e play□out delle Leghe professionistiche:

- a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play□off e play□out;
- b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play□off e play□out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.

13. Per le sole gare di play□off e play□out della LND:

- a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play□off e play-out;
- b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play□off e play-out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l'automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play□off e play□out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio□promozione previste dall'art. 49, lett. c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.

## 2. COMUNICAZIONI L.N.D.

Nessuna comunicazione.

## 3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

### 3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

Nessuna comunicazione.

### 3.2. SEGRETERIA

#### 3.2.1. ATTESTATO DI MATURITÀ AGONISTICA

Si rende noto che il calciatore tesserato con la Società qui di seguito trascritta è autorizzato a partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'Art. 34 delle N.O.I.F.:

A.S.D. NUOVA SPINAZZOLA

FORENZA ALESSIO

nato 17/11/2003

## ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

## SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE (COMMA 1)

Questo Comitato Regionale accoglie le richieste di annullamento del tesseramento dei seguenti calciatori, vincolati con tessera annuale, effettuati per inattività delle prime quattro gare di campionato d'intesa con la Società di appartenenza (Comunicato Ufficiale N. 3 del 17/07/2018 pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.).

La richiesta è stata formulata con lettera raccomandata firmata dagli esercenti la potestà genitoriale.

<b>Matricola</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Data di Nascita</b>	<b>Data tesseramento</b>	<b>Società di appartenenza</b>
2.010.525	RIGANO ANDREA	27/02/2006	24/09/2018	A.S.D. INTESA SPORT CLUB BARI

## AUTORIZZAZIONE TORNEI

Torneo Regionale:  
Organizzato dalle Società:  
Categoria di partecipazione:  
Periodo di svolgimento:

**Torneo "Città di Eraclio"**  
**A.S.D. MEDAGLIE D'ORO**  
**Esordienti Misti - Pulcini Misti**  
**16 Dicembre 2018**

## RADUNO CENTRO FEDERALE TERRITORIALE

In allegato al presente Comunicato Ufficiale sono disponibili le convocazioni dei calciatori monitorati nelle categorie **Under 13 Maschile (Gruppo 1)**, **Under 13 Maschile (Gruppo 2)** e **14 Maschile** e **Under 15 Femminile** che svolgeranno le rispettive attività **LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018** presso il **Centro di Formazione Territoriale (Stadio Comunale di Ruvo di Puglia)** a disposizione del Responsabile Tecnico, **Giuseppe MILELLA**; e del Responsabile Organizzativo, **Luigi DI FRANCO**.

Per una necessaria e corretta organizzazione, la giornata seguirà la seguente programmazione:  
**STADIO COMUNALE DI RUVO DI PUGLIA – Via Alessandro Volta – RUVO DI PUGLIA**

- **GRUPPO 1 - Ore 15,30 – 17,30** Allenamento degli atleti Under 14M e Under 13 M (Gruppo 1) con lo Staff del Centro (**Ritrovo ore 15,00**)
- **GRUPPO 2 - Ore 17,30 – 19,30** Allenamento degli atleti Under 13M (Gruppo 2) e Under 15 Femminile con lo Staff del Centro (**Ritrovo ore 17,00**).

**SI INVITANO TUTTE LE SOCIETÀ INTERESSATE A PRENDERE ATTENTA VISIONE DELLE CONVOCAZIONI E DARNE COMUNICAZIONE AI GENITORI DEGLI ATLETI CONVOCATI.**

## CENTRO FEDERALE TERRITORIALE PRESENTAZIONE FORMAT TECNICO CFT

**Martedì 18 Dicembre 2018**, alle **ore 18,30**, il Responsabile Tecnico del CFT di Ruvo di Puglia, **Mr. Giuseppe MILELLA** con alcuni suoi collaboratori, saranno ospiti della società U.S.D. BITONTO Calcio c/o il C.S. BELLAVISTA, per la **presentazione del FORMAT Tecnico applicato nei CFT**.

**SI INVITANO TUTTE LE SOCIETÀ SITE IN BITONTO, E DELLE LOCALITÀ LIMITROFE, A PARTECIPARE CON I TECNICI DELLA CATEGORIA ESORDIENTI.**

# RISULTATI

## CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI "UNDER 17"

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08 - 09 - 11/12/2018

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - A		
BARLETTA 1922	- SPIRITO SANTO BARLETTA	2 - 3
BORGOVILLA CALCIO SPORT	- DON BOSCO ANDRIA A.S.D.	0 - 3
BRASILEA BARLETTA	- VIRTUS ANDRIA	3 - 0
CORATO CALCIO 1946 A.S.D.	- SPORTING CLUB	11 - 0
NUOVA ANDRIA	- UNIONE GREEN BISCEGLIE	0 - 0
SPORT SPINAZZOLA	- TERLIZZI CALCIO	2 - 2

## CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI "UNDER 15"

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08 - 09/12/2018

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - A			GIRONE B - 8 Giornata - A		
ATHENA CALCIO BARLETTA	- BARLETTA 1922	0 - 2	DON BOSCO ANDRIA A.S.D.	- BORGOVILLA CALCIO SPORT sq.B	3 - 0
BORGOVILLA CALCIO SPORT	- GOLDEN BOYS MARGHERITA	5 - 0	ETRA BARLETTA 2008	- FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	2 - 1
ULPIUS	- BRASILEA BARLETTA	6 - 5	LIBERTY CANOSA	- MINERVA	1 - 2
VIGOR TRANI CALCIO	- PONTE LAMA TRANI	6 - 0	SPORTING CLUB	- SPORT SPINAZZOLA	4 - 1
			VICTOR ANDRIA	- NUOVA ANDRIA	2 - 3

## GARE NON TERMINATE NORMALMENTE

## CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI "UNDER 15"

### GARE DEL 28/10/2018

GIRONE B - 2 Giornata - A			
LIBERTY CANOSA	- SPORTING CLUB	-	K
MINERVA	- CANOSA	-	K

### GARE DEL 09/12/2018

GIRONE A - 8 Giornata - A			
REAL BISCEGLIE	- DI DOMENICO FOOTBALL	-	W

#### LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO

##### CODICE DESCRIZIONE

A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO

B SOSPESA PRIMO TEMPO

D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI

F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI

I SOSPESA SECONDO TEMPO

K RECUPERO PROGRAMMATO

M NON. DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO

N GARA REGOLARE

R RAPPORTO NON PERVENUTO

U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.

# CLASSIFICHE

## CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI "UNDER 17"

### GIRONE A

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.UNIONE GREEN BISCEGLIE	20	8	6	2	0	32	5	27	0
2 A.P.D.BRASILEA BARLETTA	19	8	6	1	1	19	5	14	0
3 U.S.D.CORATO CALCIO 1946 A.S.D.	15	8	4	3	1	21	6	15	0
4 P.G.S.DON BOSCO ANDRIA A.S.D.	14	8	4	2	2	24	13	11	0
5 A.S.D.SPIRITO SANTO BARLETTA	14	8	4	2	2	25	17	8	0
6 POL.D.VIRTUS ANDRIA	13	8	4	1	3	23	16	7	0
7 A.S.D.NUOVA ANDRIA	12	8	3	3	2	10	11	1-	0
8 A.S.D.BARLETTA 1922	7	8	2	1	5	12	12	0	0
9 A.S.D.TERLIZZI CALCIO	6	8	1	3	4	4	17	13-	0
10 A.S.D.SPORTING CLUB	6	8	2	0	6	13	41	28-	0
11 A.S.D.BORGOVILLA CALCIO SPORT	3	8	0	3	5	4	14	10-	0
12 A.S.D.SPORT SPINAZZOLA	3	8	1	1	6	7	37	30-	1

## CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI "UNDER 15"

### GIRONE A

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.VIGOR TRANI CALCIO	19	8	6	1	0	51	3	48	0
2 A.S.D.BORGOVILLA CALCIO SPORT	17	7	5	2	0	22	1	21	0
3 A.S.D.DI DOMENICO FOOTBALL	10	7	3	1	1	15	5	10	0
4 A.S.D.REAL BISCEGLIE	9	6	3	0	2	15	12	3	0
5 A.S.D.BARLETTA 1922	6	7	2	0	3	9	12	3-	0
6 A.S.D.SOCCER TRANI	6	7	2	0	3	10	31	21-	0
7 A.S.D.ULPIUS	4	8	1	1	4	14	24	10-	0
8 A.S.D.GOLDEN BOYS MARGHERITA	2	7	0	2	3	10	28	18-	0
9 A.S.D.ATHENA CALCIO BARLETTA	1	7	0	1	6	8	38	30-	0
10 POL.D.*PONTE LAMA TRANI	0	7	0	0	0	0	0	0	0
11 A.P.D.*BRASILEA BARLETTA	0	7	0	0	0	0	0	0	0

\* = FUORI CLASSIFICA

GIOR. DATA SQUADRA OSPITANTE SQUADRA OSPITE COD.MOTIV.  
08/A 09/12/18 REAL BISCEGLIE DI DOMENICO FOOTBALL W

### GIRONE B

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.NUOVA ANDRIA	12	7	4	0	1	18	6	12	0
2 A.S.D.MINERVA	12	6	4	0	0	11	5	6	0
3 A.S.D.CANOSA	9	6	3	0	0	15	0	15	0
4 A.S.D.VICTOR ANDRIA	9	7	3	0	2	17	7	10	0
5 A.S.D.SPORT SPINAZZOLA	4	8	1	1	3	9	12	3-	0
6 P.G.S.DON BOSCO ANDRIA A.S.D.	4	8	1	1	3	7	24	17-	0
7 A.S.D.FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	3	7	1	0	4	17	22	5-	0
8 A.S.D.LIBERTY CANOSA	3	7	1	0	5	7	25	18-	0
9 sq.B *BORGOVILLA CALCIO SPOsq.B	0	7	0	0	0	0	0	0	0
10 A.S.D.*SPORTING CLUB	0	6	0	0	0	0	0	0	0
11 ACSD *ETRA BARLETTA 2008	0	7	0	0	0	0	0	0	0

\* = FUORI CLASSIFICA

GIOR. DATA SQUADRA OSPITANTE SQUADRA OSPITE COD.MOTIV.  
02/A 28/10/18 LIBERTY CANOSA SPORTING CLUB K  
02/A 28/10/18 MINERVA CANOSA K

## MODIFICA AL PROGRAMMA DELLE GARE DI SABATO 15 DICEMBRE 2018

### CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI "UNDER 15"

**Girone A:** La gara **SPORTING CLUB – NUOVA ANDRIA** è posticipata a **Domenica 16 Dicembre 2018** ed avrà luogo presso il Campo Comunale "Lello Simeone" di Barletta con inizio alle **ore 09,30** anziché alle ore 15.00.

### CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI "UNDER 15"

**Girone B:** La gara **FOOTBALL ACADEMY ANDRIA – VICTOR ANDRIA** è posticipata a **Domenica 16 Dicembre 2018** ed avrà luogo presso il Campo Privato "Pol. Capirro" di Trani con inizio alle ore 11.00 anziché alle ore 15.00.

## MODIFICA AL PROGRAMMA DELLE GARE DI DOMENICA 16 DICEMBRE 2018

### CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI "UNDER 15"

**Girone A:** La gara **UNIONE GREEN BISCEGLIE – BARLETTA 1922** è anticipata a **Venerdì 14 Dicembre 2018** ed avrà luogo presso il Campo Comunale "F. Di Liddo" di Bisceglie con inizio alle **ore 15,00** anziché alle ore 09.30.

### CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI "UNDER 15"

**Girone A:** La gara **BARLETTA 1922 - BORGOVILLA CALCIO SPORT** è posticipata a **Martedì 18 Dicembre 2018** ed avrà luogo presso il Campo Comunale "Lello Simeone" di Barletta con inizio alle **ore 15,15** anziché alle ore 09.30.

# GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale BAT, Dott. Francesco Paolo Caffarella, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Pellegrini Pierangelo, in base alle risultanze degli atti ufficiali, nella seduta dell' 11/12/2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

## CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI "UNDER 17"

### GARE DEL 8/12/2018

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **A CARICO DIRIGENTI**

#### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/12/2018**

LUZZI ARCANGELO PIO (VIRTUS ANDRIA)

#### **A CARICO DI ALLENATORI**

#### **SQUALIFICA**

MISCIOSCIA FRANCESCO (VIRTUS ANDRIA) 2

#### **SQUALIFICA**

DERUGGIERO ANGELO (BRASILEA BARLETTA) 1

#### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

PALMITESSA RUGGIERO (BRASILEA BARLETTA)

#### **AMMONIZIONE (I INFR)**

CASSATELLA DOMENICO (BRASILEA BARLETTA) DI GIOIA MATTIA (VIRTUS ANDRIA)

### GARE DEL 9/12/2018

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **A CARICO DIRIGENTI**

#### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/12/2018**

COPPOLA SAVERIO (NUOVA ANDRIA)

#### **A CARICO DI ALLENATORI**

#### **SQUALIFICA**

DI PIERRO GIAMPIETRO (UNIONE GREEN BISCEGLIE) 1

### **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

#### **SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E**

CANARGIU LUCA (BORGOVILLA CALCIO SPORT)  
A fine gara per frase ingiuriosa al Direttore di gara.

PRIVATI DOMENICO (UNIONE GREEN BISCEGLIE)

### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

NESTA CIRO ANDREA (NUOVA ANDRIA)

#### **AMMONIZIONE (II INFR)**

EL AZZOUZI ANASS (SPORT SPINAZZOLA)  
STRAGAPEDE MAURIZIO (TERLIZZI CALCIO)

PIERRO MICHELE (SPORT SPINAZZOLA)  
PAPAGNI ANGELO (UNIONE GREEN BISCEGLIE)

#### **AMMONIZIONE (I INFR)**

CANARGIU LUCA (BORGOVILLA CALCIO SPORT)

PANARO OMAR HASSAN (SPORT SPINAZZOLA)

## **GARE DEL 11/12/2018**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **A CARICO DIRIGENTI**

#### **AMMONIZIONE E DIFFIDA**

RICCO FRANCESCO (BARLETTA 1922)

### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

#### **AMMONIZIONE (II INFR)**

PARENTE ALESSANDRO (SPIRITO SANTO BARLETTA)

**CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI "UNDER 15"**

## GARE DEL 8/12/2018

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### A CARICO DIRIGENTI

#### INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 27/12/2018

BASILE NESTA PAOLO (LIBERTY CANOSA)

MASTROIANNI GIUSEPPE (ULPIUS)

#### A CARICO DI ALLENATORI

#### SQUALIFICA

DI BARI ALESSANDRO (VICTOR ANDRIA) 3

Allontanato per ripetute frasi offensive nei confronti del Direttore di gara, tentava poi di rientrare da ingresso secondario sul terreno di gioco e reiterava a voce alta le offese e le ingiurie.

#### A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

#### SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

GLIONNA FRANCESCO (SPORT SPINAZZOLA)

#### A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

#### AMMONIZIONE (II INFR)

PERNA VINCENZO (MINERVA)

RUGGIERO MASSIMILIANO (NUOVA ANDRIA)

MESSINESE ANDREA (SPORTING CLUB)

MANNA FRANCESCO (ULPIUS)

DI BARI LORENZO (VICTOR ANDRIA)

RUTIGLIANO NUNZIO (VICTOR ANDRIA)

#### AMMONIZIONE (I INFR)

PIAZZOLLA GIOACCHINO (BORGOVILLA CALCIO SPORT)

MASTROCHICCO PASQUALE (BRASILEA BARLETTA)

BILOTTO DAVIDE (GOLDEN BOYS MARGHERITA)

FUGGETTA FELICE (LIBERTY CANOSA)

CANNONE FRANCESCO (MINERVA)

SILVESTRI MICHELANGELO (MINERVA)

LAROSA DAVIDE (NUOVA ANDRIA)

MUCIACCIA TOMMASO (PONTE LAMA TRANI)

FORTUNATO ALESSANDRO (VICTOR ANDRIA)

## GARE DEL 9/12/2018

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

#### AMMONIZIONE (III INFR)

MAROLLA GIOVANNI (DON BOSCO ANDRIA A.S.D.)

#### AMMONIZIONE (II INFR)

DILEO AGOSTINO (ATHENA CALCIO BARLETTA)

#### AMMONIZIONE (I INFR)

RICCHITELLI NICOLAS (BORGOVILLA CALCIO SPORT sq.B)

DIVINCENZO MATHIAS (ETRA BARLETTA 2008)

LEONETTI GIOVANNI (FOOTBALL ACADEMY ANDRIA)

PERINA ALESSANDRO (FOOTBALL ACADEMY ANDRIA)

## TORNEO ESORDIENTI MISTI A 9

### GARE DEL 29/11/2018

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### A CARICO DI SOCIETA'

##### AMMENDA

€ 10,00      **BISCEGLIE S.R.L.**  
Per referto gara non pervenuto.

€ 10,00      **ROSSINI CALCIO**  
Per referto gara non pervenuto.

## TORNEO PULCINI A 5 1° ANNO

### GARE DEL 26/11/2018

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### A CARICO DI SOCIETA'

##### AMMENDA

€ 10,00      **DON UVA CALCIO 1971**  
Per referto gara non pervenuto.

## TORNEO PULCINI MISTI A 7

### GARE DEL 26/11/2018

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### A CARICO DI SOCIETA'

##### AMMENDA

€ 10,00      **CORATO CALCIO 1946 A.S.D.**  
Per referto gara non pervenuto.

## GARE DEL 30/11/2018

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### A CARICO DI SOCIETA'

#### AMMENDA

**€ 10,00**      **SOCCER TRANI**

Per referto gara non pervenuto.

## ORARI APERTURA UFFICI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

Si comunica a tutte le società dipendenti che la Delegazione Provinciale BAT è aperta al pubblico nei seguenti orari:

<b>LUNEDI'</b>	<b>dalle ore 15.30 alle ore 18.00</b>	
<b>MARTEDI'</b>	<b>CHIUSO</b>	
<b>MERCOLEDI'</b>	<b>dalle ore 15.30 alle ore 18.00</b>	
<b>GIOVEDI'</b>	<b>dalle ore 10.00 alle ore 12.30</b>	<b>dalle ore 15.30 alle ore 18.00</b>
<b>VENERDI'</b>	<b>dalle ore 15.30 alle ore 18.00</b>	

**Publicato in Trani ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale il 13/12/2018.**

IL SEGRETARIO  
(Pierpaolo Lamia Caputo)

IL DELEGATO  
(Cristoforo Losito)